



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 29/12/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

L'anno **2022**, addì **29** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ORDINARIA

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale DINI VIVIANA

Risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti/Absenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Absente
BECELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
BIAGIONI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
RONI NICCOLO'	CONSIGLIERE	Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
SUFFREDINI SIMONETTA	CONSIGLIERE	Presente
BONDI FRANCOLINO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHINI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
RADICCHI MARISTELLA	CONSIGLIERE	Absente
COLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente

La seduta è pubblica.

Il Presidente BONDI FRANCOLINO riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE
Anno: 2022
Numero: 2309

OGGETTO

PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Premesso che:

Questo Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 05/12/2011, ha approvato l'intero procedimento di individuazione del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani definito dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, partecipando alla costituzione di una NewCo ai fini dell'affidamento del servizio da affidare, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 37/2011, ad una società mista pubblico-privata, il cui socio privato dovrà essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica, approvando il cronoprogramma della procedura di affidamento del servizio che prevede la sottoscrizione del contratto di servizio nei tempi previsti nel cronoprogramma approvato;

In data 16.12.2011, con atto del Notaio, dr. Massimo Cariello di Pisa, Rep. 18584, Racc. 6623, nel rispetto del percorso di costituzione della società mista approvato con la delibera assembleare dell'ATO n. 10 del 28.09.2011, è stata costituita la società RetiAmbiente s.p.a. costituita da 95 comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa;

Il Comune a seguito della messa in liquidazione della società Severa Spa, affidataria del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ha ritenuto opportuno dotarsi di un idoneo veicolo societario per la gestione del servizio medio tempore in attesa che il Gestore Unico d'ambito sia pienamente operativo sul territorio della Garfagnana;

Che con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 22/12/2014 il comune di Castelnuovo di Garfagnana disponeva di aderire alla costituzione di una NEWCO, con capitale sociale interamente pubblico, ai fini dell'affidamento, con le modalità "in house contract" del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale di "Toscana Costa", la cui procedura di individuazione era in fase di attuazione;

Che i comuni aderenti hanno costituito la società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., di seguito denominata G.E.A. S.r.l., come da atto ai rogiti Notaio Massimo CARIELLO di Pisa, repertorio n. 21860, raccolta n. 9061 registrato a Pisa il 16 febbraio 2015 al n. 796;

Che con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 05/03/2015 è stata approvata la convenzione ex art. 30 del TUEL e il regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. srl da parte degli enti soci, con scadenza 31/12/2017, in base al crono programma stabilito dall'Autorità Servizio Rifiuti ATO Toscana Costa, con la possibilità di proroga (art. 3.2) per espressa formale volontà dei soci;

Che a seguito dello slittamento degli adempimenti previsti nel crono programma trasmesso alla Regione, che prevedeva l'affidamento del servizio al gestore unico d'Ambito dei rifiuti urbani a far data del 01/01/2018, a causa delle difficoltà all'attuazione delle fasi della procedura di gara predisposta e agli accadimenti avvenuti nel corso delle ultime sedute dell'Assemblea dell'Autorità, da parte di alcuni comuni dell'Ambito, che rimettere in discussione il percorso di individuazione del Gestore Unico fin qui intrapreso, questo Ente con deliberazione di questo consiglio n. 5 del 02/02/2018 ha approvato la proroga della convenzione ex art. 30 del TUEL e regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. s.r.l. da parte degli enti soci al 31/12/2022;

Che con deliberazione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa n.15 del 20.12.2019 avente oggetto "Indirizzi per la definizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con modalità in house providing: approvazione." ha definito tutti i passaggi che devono

condurre al concretizzarsi dell'affidamento entro il 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla soc. RetiAmbiente spa con modalità "in house providing";

Che con deliberazione n. 4 del 12.06.2020 l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, definiva gli obiettivi prioritari le valutazione di legge ex art. 34 c. 20 del DL 179/2012 e le verifiche relative alla coerenza dell'assetto in house di RetiAmbiente o del gruppo in relazione alla normativa vigente e già sopra citata) e presentati all'Assemblea gli atti deliberativi conseguenti per compiere in via definitiva la scelta della forma di gestione ex art. 36, co. 1, lett. d), LRT 69/2011, per approvare il contratto di servizio, ex art. 36, co. 1, lett. e), LRT 69/2011, e ogni altra convenzione, e per approvare, altresì, la carta della qualità del servizio, ex art. 36, co. 1, lett. f), LRT 69/2011, da attuarsi entro il 30/10/20 e la sottoscrizione del contratto di servizio entro il 15/11/20;

Che con Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa n. 29 del 23.06.2020, nell'ambito della procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito, ha definito il perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali;

Che nell'analisi delle evidenze territoriali relative alla situazione della Garfagnana/ Severa spa / GEA srl, anche a seguito dell'aggiornamento da parte di GEA srl dello stato dei rapporti intercorrenti tra la medesima società e la società Serchio Verde Ambiente SpA in liquidazione e in concordato preventivo, l'autorità di Ambito ha definito che la situazione rilevata impone per il subentro del gestore unico nella gestione integrata della Garfagnana, la necessità di un ricorso ad un termine differito rispetto a quello fissato dalla Deliberazione 15/2019, al fine di consentire la definizione delle modalità e termini dell'avvio della gestione integrata dei rifiuti e permettere il riequilibrio finanziario di GEA srl che permetta il verificarsi il regolare adempimento del concordato Severa;

Che per quanto sopra descritto, l'Autorità con il suddetto D.D. 29/2020 dispone il differimento dell'avvio della gestione integrata da parte del gestore unico nell'area gestionale della Garfagnana al 01/01/2026, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni in GEA srl all'internodi RetiAmbiente spa, previo accordo tra le Parti (Comuni, Reteambiente spa e GEA srl);

Con delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha in via definitiva individuato quale modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "in house" ed altresì approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi ed ha contestualmente disposto l'affidamento a RetiAmbiente SpA (d'ora innanzi definita anche Gestore) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa, il cui Contratto di Servizio e relativi allegati è stato stipulato in data 17/11/2020, con avvio dei servizi a far data del 01/01/2021;

Che con deliberazione di questo consiglio n. 4 del 27/01/2021 veniva approvato lo schema del contratto transitorio in deroga per consentire ai comuni la temporanea prosecuzione del legittimo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dei comuni della Garfagnana alla società GEA s.r.l. nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2025;

Considerato che:

che la società G.E.A. S.r.l. ha per oggetto sociale (art. 7 dello Statuto) la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività e i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento, al trattamento, allo stoccaggio, al recupero e al riciclo dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connessi ivi comprese le attività di bonifica, ripristino ambientale e di igiene urbana;

che la normativa vigente – ed in particolare i commi 1), 2), 4) e 5) dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – prevede che gli enti locali possono affidare, anche in forma associata, l'erogazione di servizi di interesse generale e, nello specifico, di servizi pubblici locali, a persone giuridiche di diritto privato (cosiddetto affidamento in house) a condizione che gli enti locali medesimi, titolari del capitale sociale, esercitino sulla persona giuridica partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

Che per "controllo analogo congiunto" – ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1) dell'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – si intende la situazione in cui una amministrazione esercita su una società, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata ricorrendo tutti i presupposti richiamati dal comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Che detto controllo analogo implica un controllo amministrativo e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società partecipata tale da realizzare un modello di delegazione interorganica per il quale la società stessa opera quale *longa manus* del socio pubblico;

Che tale tipologia di rapporto tra società ed enti locali soci determina in capo a questi ultimi un penetrante potere di direzione e coordinamento dell'attività del soggetto controllato che ne limita l'autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione fondamentali;

Che qualora la compagine sociale sia costituita, come nella fattispecie, da più enti pubblici si rende necessario garantire il controllo coordinato da parte dei medesimi al fine di assicurare forme di indirizzo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti;

Dato atto che:

allo scopo di assicurare il rispetto del modello di gestione prescritto dalla normativa di cui in premessa, lo statuto di G.E.A. S.r.l. prescrive testualmente che:

a) *“possono essere soci della società gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Lucca, nonché soggetti da loro partecipati purché a capitale interamente pubblico” (articolo 4.1.) e “la società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale ...” (articolo 4.2);*

b) *“la società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci, titolare del capitale sociale” (articolo 4.4.);*

c) *“che il controllo analogo è di norma esercitato sulla società in forma congiunta da tutti gli enti soci....” (articolo 5.1.);*

Dato atto che, più specificatamente, l'art. 6.2 dello statuto di G.E.A. S.r.l. prevede che il controllo analogo congiunto debba essere assicurato tramite un organismo appositamente dedicato, denominato “Organismo di controllo analogo congiunto – OCAC” e che tale organismo debba regolare la propria attività tramite forme, modalità e condizioni definite da convenzione, approvata dai soci, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da regolamento.

Rilevato che:

- I soci di G.E.A. S.r.l., nel confermare la natura della società quale organismo dedicato all'erogazione di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intendono esercitare un controllo congiunto sulla società medesima, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- Sono stati predisposti allo scopo, la specifica convenzione, aggiornata alle previsioni della normativa recentemente intervenuta sull'argomento e nella durata, e l'allegato regolamento, atti a disciplinare le modalità per l'esercizio di tale controllo.

Atteso che l'atto convenzionale e l'allegato regolamento, le cui disposizioni rivestono carattere imperativo e vincolante per gli organi societari:

- Prevedono meccanismi e sistemi operativi coerenti ed idonei ad assicurare l'effettivo esercizio del controllo analogo;
- Garantiscono che tale controllo possa essere esercitato, mediante l'istituzione dell'organismo (OCAC) e delle sue singole articolazioni (comitato di indirizzo – comitato di gestione – comitato tecnico), ai diversi livelli di governance e di gestione e nelle varie forme di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo successivo).

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere alla proroga della convenzione in oggetto e del regolamento allegato alla medesima quale parte integrante e sostanziale.

Attesa la competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Udite le dichiarazioni di voti dei capigruppo consiliari;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto del proseguimento del rapporto contrattuale di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla società GEA srl fino al 31/12/2025, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni in GEA srl all'interno di RetiAmbiente spa, Gestore Unico del servizio integrato del servizio per i rifiuti urbani individuato dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani ATO Toscana Costa, come previsto dal relativo accordo transitorio in deroga, sottoscritto da ATO Toscana Costa, RetiAmbiente spa e i Comuni soci;

3. di prorogare, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la convenzione, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci sulla società "GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE – G.E.A. S.r.l.";
4. di approvare altresì, quale parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al precedente numero 1), il regolamento allegato alla medesima convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;
5. di autorizzare il sindaco pro tempore, o suo delegato, ad intervenire, in rappresentanza dell'ente, alla sottoscrizione dell'atto convenzionale contestualmente al regolamento allegato.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 0 contrari
su n. 12 Consiglieri votanti.

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 12 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 0 contrari

:

DELIBERA:

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.vo
267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BONDI FRANCOLINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DINI VIVIANA

CONVENZIONE
ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)
tra gli Enti Locali soci della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl
per l'esercizio congiunto del Controllo Analogico

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di presso la sede della società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl, in via Pio La Torre 2/c - Castelnuovo di Garfagnana

TRA

- COMUNE DI CAMPORGIANO (codice fiscale: 00398710467), rappresentato dal sindaco pro-tempore Francesco PIFFERI GUASPARINI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI CAREGGINE (codice fiscale: 00398730465), rappresentato dal sindaco pro-tempore Lucia ROSSI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (codice fiscale: 00204360465), rappresentato dal sindaco pro-tempore Andrea TAGLIASACCHI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (codice fiscale: 00325940468), rappresentato dal sindaco pro-tempore Daniele GASPARI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI FOSCIANDORA (codice fiscale: 00420440463), rappresentato dal sindaco pro-tempore Moreno LUNARDI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI GALLICANO (codice fiscale: 81000160465), rappresentato dal sindaco pro-tempore David SAISI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI MINUCCIANO (codice fiscale: 00316330463), rappresentato dal sindaco pro-tempore Nicola POLI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI MOLAZZANA (codice fiscale: 00337570469), rappresentato dal sindaco pro-tempore Andrea TALANI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (codice fiscale: 00390480465), rappresentato dal sindaco pro-tempore Andrea CARRARI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (codice fiscale: 00423604468), rappresentato dal sindaco pro-tempore Francesco ANGELINI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (codice fiscale: 00330680463), rappresentato dal sindaco pro-tempore Raffaella MARIANI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI VAGLI SOTTO (codice fiscale: 00398720466), rappresentato dal sindaco pro-tempore Giovanni LODOVICHINI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;
- COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA (codice fiscale: 00335280467), rappresentato dal sindaco pro-tempore Francesco PIOLI in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2022;

PREMESSO

- che i comuni firmatari della presente Convenzione sono soci della società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., di seguito denominata G.E.A. S.r.l., come da atto ai rogiti

Notaio Massimo CARIELLO di Pisa, repertorio n. 21860, raccolta n. 9061 registrato a Pisa il 16 febbraio 2015 al n. 796;

- che la compagine sociale a totale partecipazione pubblica della società G.E.A. S.r.l. è costituita dai Comuni di seguito indicati per le quote a fianco di ciascuno riportate:

COMUNI SOCI	CAPITALE SOCIALE	
	Euro	%
Comune di Camporgiano	4.700,00	5,82%
Comune di Careggine	1.900,00	2,35%
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	20.000,00	24,75%
Comune di Castiglione di Garfagnana	5.500,00	6,81%
Comune di Fosciandora	1.900,00	2,35%
Comune di Galliciano	12.000,00	14,85%
Comune di Minucciano	6.600,00	8,17%
Comune di Molazzana	2.000,00	2,48%
Comune di Piazza al Serchio	7.400,00	9,16%
Comune di Pieve Fosciana	7.200,00	8,91%
Comune di San Romano in Garfagnana	4.300,00	5,32%
Comune di Vagli Sotto	3.200,00	3,96%
Comune di Villa Collemantina	4.100,00	5,07%
	80.800,00	100,00%

- che la società G.E.A. S.r.l. ha per oggetto sociale (art. 7 dello Statuto) la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività e i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento, al trattamento, allo stoccaggio, al recupero e al riciclo dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connessi ivi comprese le attività di bonifica, ripristino ambientale e di igiene urbana;
- che la normativa vigente – ed in particolare i commi 1), 2), 4) e 5) dell’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – prevede che gli enti locali possono affidare, anche in forma associata, l’erogazione di servizi di interesse generale e, nello specifico, di servizi pubblici locali, a persone giuridiche di diritto privato (cosiddetto affidamento *in house*) a condizione che gli enti locali medesimi, titolari del capitale sociale, esercitino sulla persona giuridica partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- che per “controllo analogo congiunto” – ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1) dell’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica) – si intende la situazione in cui una amministrazione esercita su una società, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata ricorrendo tutti i presupposti richiamati dal comma 5) dell’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che detto controllo analogo implica un controllo amministrativo e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla società partecipata tale da realizzare un modello di delegazione interorganica per il quale la società stessa opera quale *longa manus* del socio pubblico;
- che tale tipologia di rapporto tra società ed enti locali soci determina in capo a questi ultimi un penetrante potere di direzione e coordinamento dell’attività del soggetto controllato che ne limita l’autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione fondamentali;
- che qualora la compagine sociale sia costituita, come nella fattispecie, da più enti pubblici si rende necessario garantire il controllo coordinato da parte dei medesimi al fine di assicurare forme di indirizzo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti;
- che l’art. 6.2 dello Statuto di G.E.A. S.r.l. prevede che l’Organismo di Controllo Analogo Congiunto (O.C.A.C.) debba realizzare la propria attività tramite forme, modalità e condizioni

regolate, tra l'altro, da specifica Convenzione adottata dai soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che i soci della società G.E.A. S.r.l., nel confermare la natura della società quale organismo dedicato all'erogazione di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intendono esercitare un controllo congiunto sulla società medesima, analogo a quello esercitato sui propri servizi, sottoscrivendo allo scopo la presente Convenzione ai sensi del richiamato art. 30 del TUEL.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

1. I comuni, come sopra rappresentati, intendono, in qualità di soci della società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., di seguito denominata per brevità "GEA Srl" o "Società", potenziare le prerogative ad essi riconosciute dalla legge e dallo statuto societario costituendo, tramite la presente Convenzione, lo strumento di indirizzo, coordinamento e verifica sulla gestione societaria che assicuri a tutti gli enti pubblici soci, in forma coordinata e congiunta, un controllo sulla società medesima analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità definite dallo statuto societario, dalla presente convenzione, dallo specifico regolamento, dalla carta dei servizi e dai contratti di servizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soci firmatari del presente atto convengono di qualificare il rapporto intercorrente tra gli enti pubblici soci e la GEA Srl quale rapporto di dipendenza interorganica per il quale gli enti controllanti godono di un penetrante potere di direzione e coordinamento sugli atti di gestione fondamentale del Servizio e della società inquadrabile quale organismo gestionale di cui gli enti stessi si avvalgono per il perseguimento, in forma associata, dei propri fini istituzionali.

Art. 3 - Durata, proroga, scioglimento e modificazioni

1. I soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31 dicembre 2025, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2023.
2. La proroga della durata della presente convenzione potrà essere disposta per espressa formale volontà dei soci firmatari, essendo esclusa per legge la possibilità di tacito rinnovo.
3. I soci hanno la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata purché tale facoltà sia esercitata da tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
4. Eventuali modifiche al presente atto potranno essere introdotte a seguito di volontà espressa da tutti i soci sottoscrittori con le procedure adottate per l'approvazione della presente convenzione.

Art. 4 - Capitale di GEA Srl

1. I soci sottoscrittori si impegnano a garantire, ai sensi dell'art. 4.2 dello statuto della Società, che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tal fine, possono concorrere a comporre il capitale pubblico, oltre gli enti locali soci anche altre pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Lucca, nonché da soggetti loro partecipati purché a capitale interamente pubblico.

Art. 5 - Attività di GEA Srl

1. I soci sottoscrittori si impegnano a vigilare, ai sensi dell'art. 4.4. dello statuto della società, affinché la Società svolga la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci titolari del capitale sociale.

Art. 6 - Coordinamento con la società - L'Organismo di Controllo Analogo Congiunto

1. Al fine di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto, i soci di GEA Srl istituiscono l'Organismo di Controllo Analogo Congiunto, di seguito denominato per brevità «OCAC», composto da rappresentanti degli enti soci.
2. L'OCAC rappresenta la sede di coordinamento, informazione e consultazione tra i soci e tra la Società e i soci, nonché di controllo dei soci sulla Società.
3. L'OCAC assicura il raccordo tra i soci e la Società individuando, nell'ambito delle determinazioni assunte dall'assemblea della società, le linee generali dell'attività e gli obiettivi societari ed attuando la verifica delle attività, la vigilanza sullo stato di attuazione degli obiettivi definiti anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
4. La Società, al fine di garantire l'esercizio effettivo del controllo analogo, si impegna ad adempiere agli obblighi prescritti dall'art. 5, commi 2) e 3), dello statuto societario.
5. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'OCAC sono disciplinati dal Regolamento allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente convenzione e, per quanto non previsto dalla medesima, si fa rinvio agli atti di auto-organizzazione adottati, in piena autonomia, dall'organismo stesso.

Art. 7 - Tipologia dei controlli

1. I soci di GEA Srl convengono di esercitare, con le modalità riportate nei successivi articoli, il controllo sulla società in forma congiunta mediante:
 - a) il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
 - b) il controllo contemporaneo, in forma di monitoraggio;
 - c) il controllo successivo, in forma di verifica.
2. Ulteriori modalità di controllo, con i correlativi obblighi per la società, potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi che dovranno in ogni caso prevedere il potere dei soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei singoli servizi al fine di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento degli standard di qualità previsti all'atto dell'affidamento dei servizi medesimi.

Art. 8 - Controllo preventivo

1. Nel rispetto della normativa vigente e fatti salvi gli obblighi delle società di capitali derivanti dalla legge, i soci esercitano il controllo preventivo congiunto sulla società mediante:
 - a) atti di indirizzo in ordine all'attività della Società, in applicazione dello statuto, dei contratti di servizio, delle carte dei servizi e delle clausole contenute nella presente convenzione;
 - b) nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
 - c) strumenti di programmazione generale.
2. In particolare, i seguenti documenti ed atti fondamentali saranno oggetto, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea della Società, di specifiche relazioni redatte dai comitati dell'OCAC competenti per materia i quali, come previsto dallo statuto, assicurano la necessaria collaborazione nella loro predisposizione:
 - a) gli indirizzi strategici dell'attività sociale;
 - b) il bilancio di esercizio, il budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani aziendali, il piano operativo annuale di gestione (POAG);
 - c) l'acquisizione e le dismissioni di beni immobili;
 - d) l'acquisizione e le dismissioni di partecipazioni in società;
 - e) la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
 - f) l'assunzione di mutui;
 - g) il rilascio di fidejussioni diverse da quelle strettamente legate alla gestione operativa del Servizio (quali, ad esempio, le garanzie specifiche richieste dai fornitori abituali);
 - h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria.
3. L'OCAC esprime inoltre parere preventivo in ordine a specifici atti della Società qualora l'assemblea dei soci ne faccia esplicita richiesta.

Art. 9 - Controllo contemporaneo

1. I soci, tramite l'OCAC, esercitano il controllo contemporaneo sulla Società mediante l'attività di vigilanza, ispezione, monitoraggio e verifica.
2. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo contemporaneo, l'OCAC ha facoltà di effettuare controlli e verifiche sui livelli dei servizi resi alla collettività e sullo stato di applicazione dei contratti di servizio.
3. L'OCAC potrà accedere a tutti i documenti sociali, richiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo "*in itinere*" dello stato di attuazione degli obiettivi societari, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione.
4. A ciascun socio è comunque assicurato, per l'esercizio del controllo individuale, il diritto di ottenere informazioni in ordine alla gestione dei servizi affidati a condizione che tale controllo non comporti eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società, né ponga ostacoli alla gestione della medesima.
5. Nei contratti di servizio, secondo quanto disposto dal precedente art. 7, comma 2), potranno eventualmente essere inserite ulteriori specifiche forme di controllo contemporaneo.

Art. 10 - Controllo successivo

1. L'OCAC, per mezzo dei competenti comitati tecnici previsti dall'allegato regolamento, attua la verifica sul conseguimento a consuntivo degli obiettivi societari, come risultanti dai bilanci e dai piani aziendali (aventi contenuti strategici o di natura finanziaria, patrimoniale ed economica) della Società, approvati e/o autorizzati dall'assemblea dei soci.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Società è tenuta a trasmettere, con cadenza semestrale, all'OCAC, nelle forme documentali preventivamente concordate con il medesimo, relazioni sull'andamento della gestione e sull'esecuzione dei servizi affidati, le risultanze del controllo di gestione a livello di conto economico per singolo esercizio ed, eventualmente, per singolo socio con relativa analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione generale ed operativa annuale.
3. Le relazioni periodiche di cui al precedente comma dovranno essere corredate da *report* con indicatori di efficienza, efficacia ed economicità al fine di consentire all'OCAC di esercitare il controllo sulla qualità dei servizi erogati, nonché gli esiti di indagini, condotte con cadenza almeno biennale, di "*customer satisfaction*".
4. L'OCAC è tenuto a trasmettere ai soci pubblici una relazione annuale sull'andamento amministrativo ed economico della società; nel caso in cui l'organismo di controllo rilevi carenze gestionali o eventuali disservizi dovrà sottoporre ai soci proposte per la risoluzione delle criticità, nonché azioni atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
5. Nel caso in cui l'OCAC ravvisi, da parte degli organi di amministrazione della Società, l'integrazione di condotte omissive, contrastanti con le previsioni dello statuto societario, della presente convenzione ed del regolamento allegato, o che, comunque, inibiscano o ritardino il corretto esercizio della funzione di controllo, dovrà darne informazioni ai soci anche al fine di un'eventuale determinazione di revoca per giusta causa di tali organi.

Art. 11 - Rapporti finanziari

1. Gli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCAC e dei Comitati in cui esso si articola, nonché di ogni altro onere derivante dall'attuazione della presente convenzione sono a carico della Società.

Art. 12 - Obblighi dei soci

1. I soci, nell'attuazione della presente convenzione, ispirano le proprie condotte ai principi di trasparenza e leale collaborazione.
2. Le decisioni validamente assunte dall'OCAC e dai comitati in cui lo stesso è articolato sono vincolanti per tutti i soci.
3. Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture ed i propri uffici, nonché ad assicurare la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 - Recesso

1. La perdita della qualità di socio della GEA Srl comporta la decadenza dalla partecipazione all'OCAC ed il venir meno del diritto di nominare propri rappresentanti nello stesso OCAC.

Art. 14 - Registrazione e spese

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 18 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo, come da Tab. allegato "B" art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 15 - Controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Lucca.

La presente convenzione, letta e sottoscritta dai contraenti e dagli stessi approvata per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di n. ____ pagine complete e n. ____ righe della presente e di essa costituisce parte integrante e sostanziale il Regolamento allegato, composto da n. 12 articoli.

(SOTTOSCRIZIONI)

REGOLAMENTO
per il funzionamento dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto (OCAC)
esercitato dagli enti soci sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
affidato alla società Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione della convenzione sottoscritta dai soci della società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. (GEA Srl), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, l'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano congiuntamente sulla società nel rispetto della normativa di riferimento per l'affidamento *in house providing* di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. Per "Servizio" si intende il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani affidato dagli enti soci alla società G.E.A. S.r.l.
3. Per "Controllo Analogo Congiunto" (Controllo) si intende il controllo esercitato dagli enti soci in forma congiunta sulla società e sul servizio con modalità analoghe al controllo che gli stessi enti esercitano sui propri uffici e servizi ricorrendo tutti i presupposti richiamati dal comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Per "Organismo di Controllo Analogo Congiunto" (OCAC) si intende l'organismo unitario collegialmente composto dai tutti i rappresentanti nominati dagli enti soci nei seguenti Comitati:
 - il comitato di INDIRIZZO di cui al successivo articolo 6;
 - il comitato sulla GESTIONE di cui al successivo articolo 7;
 - il comitato TECNICO di cui al successivo articolo 8.
5. Per "Comitati" si intendono gli organi di indirizzo (Comitato di INDIRIZZO) e tecnici (Comitato sulla GESTIONE e Comitato TECNICO) ai quali sono demandate specifiche funzioni di indirizzo e controllo sul servizio e sulla società.
6. Per "Organo amministrativo" si intende l'organo amministrativo (amministratore unico) della società GEA Srl.

Articolo 3 - Modalità di esercizio del controllo congiunto

1. L'OCAC esercita il controllo congiunto sulla società con le modalità definite dalla convenzione, come integrate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il controllo sul servizio è esercitato dai singoli Comitati, per le materie di rispettiva competenza, o collegialmente dall'OCAC.
3. Il controllo, ancorché esercitato in forma congiunta e/o delegata, assicura a ciascun ente socio la piena conoscenza delle modalità di gestione del servizio e, più in generale, delle attività e della gestione della società G.E.A. S.r.l.
4. Il controllo, pur ribadendo il rispetto delle specifiche previsioni contenute nel codice civile in materia di diritto societario, è esercitato con modalità tali da assicurare la piena autonomia dell'organo amministrativo sulle scelte di gestione operativa del servizio e dell'azienda.
5. L'OCAC e i comitati in cui si articola possono svolgere, su specifica richiesta dell'organo amministrativo, funzioni consultive di supporto all'attività di gestione del servizio e, in via straordinaria, della società.

Art. 4 - Composizione

1. L'OCAC si articola in tre distinti comitati:
 - a) il comitato di INDIRIZZO di cui al successivo articolo 6;
 - b) il comitato sulla GESTIONE di cui al successivo articolo 7;
 - c) il comitato TECNICO di cui al successivo articolo 8.

2. Sono componenti dell'OCAC o dei comitati, come meglio specificato nei rispettivi articoli che ne disciplinano la composizione e le rispettive materie di competenza, i rappresentanti degli Enti soci individuati rispettivamente tra gli amministratori o tra i dipendenti degli stessi enti ed appositamente delegati in forma scritta dagli enti medesimi.
3. Al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'OCAC o dei comitati è altresì espressamente prevista la partecipazione:
 - a) dell'organo amministrativo;
 - b) di un segretario;
 - c) degli eventuali soggetti, nominati dalla società G.E.A. S.r.l., responsabili di specifiche funzioni attinenti il servizio o la gestione della società;
 - d) degli eventuali soggetti terzi, appositamente nominati dagli enti soci o dall'organo amministrativo, particolarmente esperti su specifici argomenti attinenti il servizio o la gestione della società; questi ultimi partecipano alle attività dell'OCAC o dei comitati con funzione consultiva e non possono rappresentare i rispettivi mandatarî.
4. Ai soggetti individuati al precedente comma 3) non è attribuito diritto di voto.
5. Ciascun ente, con apposita delega scritta, può essere rappresentato nell'ambito dell'OCAC o dei suoi Comitati da rappresentanti di altri enti soci.

Art. 5 - Norme generali

1. Ai fini della costituzione:
 - a) partecipano all'OCAC e ai comitati i rappresentanti degli enti Soci, l'organo amministrativo, i soggetti delegati dalla società G.E.A. S.r.l. a specifiche funzioni attinenti il servizio o alla gestione tecnico-amministrativa della società e i rappresentanti degli enti soci.
 - b) l'OCAC e i comitati sono validamente costituiti con la presenza dei rappresentanti di tanti enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza del numero dei soci.
2. Ai fini della validità delle deliberazioni:
 - a) l'OCAC e i comitati deliberano con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza degli enti soci rappresentati;
 - b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
 - c) le decisioni validamente assunte dall'OCAC o dai comitati sono vincolanti per tutti gli enti soci in virtù di quanto stabilito dalla convenzione, in ossequio al principio di delega "implicita" del controllo;
 - d) è facoltà di ogni ente dissenziente o assente non rappresentato di richiedere, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della riunione, una nuova convocazione dell'OCAC o del comitato per discutere e deliberare nuovamente sugli argomenti della riunione nella quale era assente non rappresentato o per il quale il rappresentante dell'ente ha manifestato formalmente il proprio dissenso.
3. Ai fini delle convocazioni:
 - a) le riunioni dell'OCAC e dei comitati sono convocate a mezzo e-mail inviate agli indirizzi comunicati dagli stessi componenti all'organo amministrativo;
 - b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a cinque giorni con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
 - c) l'OCAC o i comitati sono convocati con le frequenze previste dallo statuto della società G.E.A. S.r.l. o secondo quanto stabilito dai singoli comitati o su espressa richiesta di tanti rappresentanti che rappresentino contemporaneamente almeno 30% del capitale e del numero dei soci.
4. Ai fini della nomina dei presidenti dell'OCAC e dei comitati:
 - a) l'OCAC e i comitati nominano tra i propri componenti i rispettivi presidenti i quali restano in carica sei mesi e possono essere rieletti;
 - b) i presidenti provvedono alla convocazione delle riunioni e regolano il funzionamento dei lavori;

- c) i presidenti nominano, anche tra soggetti non appartenenti all'OCAC o ai comitati, il segretario delle riunioni il quale provvede a redigere sommario verbale delle riunioni medesime;
- d) in caso di assenza o di inattività dei presidenti, le funzioni ad ~~egli~~ essi attribuite sono esercitate dall'organo amministrativo;
- e) la presidenza dell'OCAC spetta al presidente del comitato di INDIRIZZO.

Art. 6 - Il comitato di INDIRIZZO

- 1. Al comitato di INDIRIZZO competono le indicazioni sugli obiettivi del servizio, sulle strategie aziendali e sulla nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; esso può esprimersi anche sulle materie che eccezionalmente gli altri comitati abbiano deciso di sottoporre alla sua competenza.
- 2. Il comitato è composto dai sindaci degli enti soci o da assessori da essi delegati nonché dall'organo amministrativo.
- 3. I sindaci hanno facoltà di delegare in forma scritta i rappresentanti di altri enti soci a partecipare alle riunioni del comitato.

Art. 7 - Il comitato di GESTIONE

- 1. Al comitato di GESTIONE competono le materie inerenti la gestione amministrativa del servizio e dell'azienda con particolare riferimento al bilancio, alla tariffa del servizio, agli aspetti contabili e agli argomenti di natura patrimoniale, economica e finanziaria.
- 2. Il comitato è composto dai rappresentanti dei servizi finanziari degli enti soci appositamente individuati dal sindaco di riferimento.
- 3. Ad esso partecipano l'organo amministrativo e i rappresentanti del servizio finanziario della società GEA Srl.
- 4. Alle riunioni del comitato possono eventualmente partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei comuni soci, nonché i consulenti incaricati dagli stessi enti soci o dall'organo amministrativo.

Art. 8 - Il comitato TECNICO

- 1. Al comitato TECNICO competono le materie tecniche inerenti la gestione e l'organizzazione del servizio.
- 2. Il comitato è composto dai rappresentanti dei competenti servizi tecnici degli enti soci, appositamente individuati dal sindaco di riferimento.
- 3. Ad esso partecipano l'organo amministrativo, il direttore della società, i capiservizio ed i rappresentanti dell'ufficio tecnico della società stessa.
- 4. Possono eventualmente partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, i consulenti incaricati dagli enti soci o dall'organo amministrativo.

Art. 9 - Costituzione e validità delle deliberazioni dei comitati

- 1. Ai fini della costituzione e validità delle deliberazioni assunte dai comitati si applicano le norme generali contenute nel precedente articolo 5.

Art. 10 - Durata del regolamento

- 1. Il presente regolamento ha durata ed efficacia pari alla durata ed alla efficacia della convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 11 - Modifiche al regolamento

- 1. Qualsiasi variazione al presente regolamento dovrà essere preventivamente approvata da tutti i soci.

Art. 12 - Norme finali

- 1. In caso di adesione di altri enti alla società dovrà essere assicurata l'accettazione e la sottoscrizione del presente Regolamento.

2. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero intervenire modifiche di legge non conformi alle pattuizioni sottoscritte, i soci si impegnano reciprocamente a rinegoziare in buona fede gli eventuali emendamenti da introdurre al fine di salvaguardare l'obiettivo comune dell'esercizio del controllo congiunto sulla società.

Comune di Camporgiano

Comune di Careggine

Comune di Castiglione di Garfagnana

Comune di Castelnuovo di Garfagnana
.....

Comune di Fosciandora

Comune di Galliciano

Comune di Minucciano

Comune di Molazzana

Comune di Piazza al Serchio

Comune di Pieve Fosciana

Comune di San Romano di Garfagnana
.....

Comune di Vagli di Sotto

Comune di Villa Collemandina

Per presa visione,
Garfagnana Ecologia Ambiente Srl



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2309/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Il Responsabile del Settore SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Castelnuovo di Garfagnana, 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CANOZZI VINCENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA**
(Provincia di LUCCA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2309/2022**

SETTORE FINANZIARIO
Parere di regolarità contabile
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ROSSI LORENZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 DEL 29/12/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 02/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p. IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE

N. 61 DEL 29/12/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' G.E.A. S.R.L. DA PARTE DEGLI ENTI SOCI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 02/01/2023 al 17/01/2023 per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo di Garfagnana, 18/01/2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)